



# **REGIONE LAZIO**



## **1. Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Lazio per l'annualità 2020**

**Deliberazione regionale n. 354 del 16/06/2020**, di recepimento del DM n. 2588 del 10 marzo 2020, relativa alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato 1 della Deliberazione regionale n. 354 del 16/06/2020, attinenti ai singoli Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e alle Norme di Buone Condizioni (BCAA):

### **➤ SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO**

#### **TEMA PRICIPALE: ACQUE**

- **CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.  
Articoli 4 e 5

#### ***Riferimenti normativi regionali***

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 767 del 6 agosto 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30 settembre 2004, con la quale sono state individuate e designate le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola che sono le seguenti:
  - Pianura Pontina-Settore meridionale
  - Maremma laziale-Tarquinia Montalto di Castro.
- Legge Regionale 23 novembre 2006, n. 17 "Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche". (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34 - Parte Prima del 9 dicembre 2006).
- Regolamento Regionale 23 novembre 2007, n. 14 "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola", pubblicato sul supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2007.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 127 del 05.06.2013 «Convalida della determinazione n.A01477 del 27 febbraio 2013, avente ad oggetto "Conferma delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, designate con D.G.R. n. 767 del 6/8/2004 e del r.r. n. 14/2007 "Programma d'Azione da attuare in dette zone"», pubblicata sul BURL n. 48 del 13.06.2013.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 25 del 30 gennaio 2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 18 febbraio 2020, avente per oggetto "Aggiornamento delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 92 del



D.Lgs.152/2006 e conferma delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola individuate con D.G.R. 767 del 6 agosto 2004” con la quale viene aggiornata la designazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione Lazio come di seguito indicato:

ZVN 1 - Maremma Laziale -Tarquinia Montalto di Castro,  
ZVN 2 - Tre Denari  
ZVN 3 - Astura  
ZVN 4 - Pianura Pontina - settore meridionale  
ZVN 5 - Area Pontina

- BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua.
  - Regolamento Regionale n. 14 del 23 novembre 2007 “Programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 6 al B.U.R.L. n. 34 del 10.12.2007Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 2 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.
  - Regio Decreto n. 1775 del 11.12.1933 e s.m.i., riferimento indicato nella recepimento regionale.
- BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l’inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell’allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l’ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l’attività agricola.
  - Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) - (D.C.R. n. 42 del 27.09.2007)
  - artt. 106 e 107 della l.r. 14/99, per il regime autorizzatorio degli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo.
  - Art. 28 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionali - Aggiornamento (PTAR)(D.C.R. n. 18 del 23.11.2018 – BURL n. 103 S.O. n. 3 del 20.12.2018) per le modalità di smaltimento e depurazione delle acque reflue domestiche.

#### **TEMA PRICIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO**

- BCAA 4 – Copertura minima del suolo.
  - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 5 – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione.
  - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
  - Nessun riferimento normativo regionale.

#### **TEMA PRICIPALE: BIODIVERSITÀ**

- CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.  
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

### ***Riferimenti normativi regionali***

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 “Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica Natura 2000”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 18 – parte prima – del 29/06/2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 “Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l’attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)”, pubblicata sul S. O. n. 3 al B.U.R.L. n. 28 del 10/10/2002;
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10/09/2005;
- Legge regionale n. 10 del 18 settembre 2006, art. 1 comma 75, “Assestamento di bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2006”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 6, S. O. n. 6, del 20/09/2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2008, n. 701 “Direttiva 79/409/CEE «Uccelli» concernente la designazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e la conservazione degli uccelli selvatici: Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga», Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Monti Cornacchia tre Confini» e Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Monti della Meta». Deliberazioni Giunta regionale nn. 2196/96 e 651/05. Adempimenti”, pubblicata sul S. O. n. 132 al B.U.R.L. n. 42 del 14/11/2008;
- Art. 19 della legge regionale n. 32/2008 che modifica l’art. 6 della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii “ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell’inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell’articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27”, pubblicata sul S.O. n. 168 al B.U.R.L. n. 48 del 27 dicembre 2008;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 –Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC/ZPS IT6030019 Macchiatonda, pubblicata sul S.O. n. 64 al B.U.R.L. n.12 del 27.3.2010;
  - Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 29 gennaio 2010 “Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (DPR 8/9/1997 n.357 e s.m.i., art. 5), pubblicata sul S.O. n. 38 al B.U.R.L. n. 8 del 27/02/2010;
  - Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 al B.U.R.L. n. 3 del 21.01.2012.
- CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.  
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

#### ***Riferimenti normativi regionali***

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 “Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica Natura 2000”, pubblicata sul BURL n. 18 – parte prima – del 29 giugno 2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 “Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l’attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al B.U.R.L. n. 28 del 10/10/2002;
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10/09/2005, consultabile sul sito della Regione Lazio [http://www.regione.lazio.it/prl\\_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=111](http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=111);
- art. 19 della legge regionale 32/2008 che modifica l’art. 6 della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii “ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le

- misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell'inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27", pubblicata sul S.O. n. 168 al B.U.R.L. n. 48 del 27 dicembre 2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 –Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC/ZPS IT6030019 “Macchiatonda”, pubblicata sul S.O. n. 64 al B.U.R.L. n.12 del 27.3.2010;
  - Deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 –Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC IT6030024 Isola Sacra, pubblicata sul S.O. n. 63 al B.U.R.L. n.12 del 27.3.2010;
  - Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 al B.U.R.L. n. 3 del 21.01.2012;
  - Deliberazione del Consiglio Regionale 20 giugno 2012, n. 22 “Approvazione del piano della riserva di Nazzano. Tevere-Farfa di cui all'art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modificazioni ed integrazioni”, pubblicata sul Supplemento ordinario n.1 al B.U.R.L. n. 40 del 23.08.2012;
  - Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 158 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60500 (Frosinone)”, pubblicata sul Supplemento n.1 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
  - Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 159 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60300 (Roma)”, pubblicata sul Supplemento n.2 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
  - Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 160 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60400 (Latina)”, pubblicata sul Supplemento n.3 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
  - Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 161 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60200 (Rieti)”, pubblicata sul Supplemento n.4 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
  - Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 162 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi

- della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60100 (Viterbo)”, pubblicata sul Supplemento n.5 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2017, n. 256 “Adozione delle Misure di Conservazione di n. 11 SIC terrestri, finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i.”, pubblicata sul Supplemento n.2 al B.U.R.L. n. 44 del 1.06.2017;
  - Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2017, n. 813 “Adozione delle Misure di Conservazione del SIC IT6030033 "Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)", finalizzate alla designazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e ss.mm.ii. e modifica della delimitazione del SIC di cui all'Allegato C2 della Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651.”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 101 del 19.12.2017;
  - Decisione del presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga n. 31 dell’11 settembre 2013 (DPP 11/09/2013 n.31) con cui è stato approvato il Piano di gestione e relativi strumenti attuativi della ZPS IT7110128 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (versante laziale) e dei SIC IT6020002 Lago Secco ed Agro Nero e IT6020025 Area sommitale dei Monti della Laga;
  - Deliberazione del presidente del Parco Nazionale del Circeo n. 7 del 21 dicembre 2016 (DP 21/12/2016 n. 7) «Adozione delle Misure di conservazione contenute nel Piano di Gestione della ZPS IT6040015 Parco Nazionale del Circeo nonché dei SIC ivi inclusi IT6040012, IT6040013, IT6040014, IT6040016, IT6040017, IT6040018 adottate con deliberazioni presidenziali n. 3 dell’11 febbraio 2014 e n. 21 dell’agosto 2014 - Adozione delle integrazioni e presa d’atto e adozione delle misure di conservazione previste per il SIC IT6040020 Isole di Palmarola e Zannone di cui alla DGR della Regione Lazio n. 160 del 14 aprile 2016».

#### **TEMA PRICIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi**

- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

#### ***Riferimenti normativi regionali***

- tavola B - Beni paesaggistici - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, con Delibere di Giunta Regionale n. 556 del 25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007 e pubblicato sul S.O. n. 14 del B.U.R.L. n. 6 del 14 febbraio 2008, di seguito elencati e consultabili sul sito della Regione Lazio (elencati e consultabili sul sito della Regione Lazio <http://www.regione.lazio.it/PTPR/PTPRB/> tramite applicativo webgis tavola B).
- alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, consultabile al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260> o tutelati dalla legislazione nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

#### **➤ SETTORE: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**

## **TEMA PRICIPALE: Sicurezza alimentare**

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare  
 Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

### **Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari**

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

### **Riferimenti normativi regionali**

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 715 del 04.08.05 “Linee guida per la rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica ai sensi del Regolamento 178/2002/CE” (B.U.R.L. n.26 del 20/09/2005);
- Deliberazione della Giunta Regionale del 14.01.2011 n. 3 “Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. n. 59/CSR e approvazione delle “Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari”. Revoca D.G.R. 275/2006” (B.U.R.L. n. 6 del 14.02.2011);



- Deliberazione della Giunta Regionale del 24.06.2011 n. 298 “Deliberazione Giunta regionale n.3 del 14 gennaio 2011 «Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. n. 59/CSR e approvazione delle «Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari». Revoca della deliberazione Giunta regionale 275/2006».Sostituzione dell’Allegato 1 con l’Allegato A.” (B.U.R.L. n. 29 del 06.08.2011);
  - Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 22 marzo 2010 “Nuove linee guida regionali applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale. Modifica allegati deliberazione Giunta regionale n.326/2006.” (Supplemento ordinario n. 97 al B.U.R.L. n. 19 del 21/05/2010);
  - Determinazione del Direttore 23 febbraio 2009, n. 385 “Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi. Intesa Stato-Regioni rep. atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008)”. (B.U.R.L. n. 12 del 28.03.2009);
  - Determinazione del Direttore 16 novembre 2016, n. G13508 “Aggiornamento delle linee guida per la l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione ai sensi della normativa comunitaria. Revisione 2016”. (B.U.R.L. n. 96 del 01/012/2016);
  - Determinazione del Direttore 15 giugno 2017 n. G08413 “Adozione nuova modulistica per la notifica sanitaria delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 e revoca della Determinazione 12 maggio 2014, n. G06917” (Supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.L. n.52 del 29/06/2017);
  - Determinazione del Direttore 22 settembre 2017, n. G12877 “Attuazione Conferenza Unificata
  - del 6 luglio 2017 (Rep. Atti n. 76/CU e n. 77/CU). Modifica modulistica in materia di "commercio e artigianato", adottata con le Determinazioni n. G02708 del 22 marzo 2016 e n.G16592 del 29 dicembre 2016, e in materia di "edilizia produttiva" adottata con la Determinazione n. G18732 del 23 dicembre 2014 nonché integrazione della modulistica relativa alla "Notifica ai fini della registrazione" approvata con Determinazione n. G08525 del 19giugno 2017” (B.U.R.L. n. 78 del 28/09/2017);
  - Decreto del Commissario ad Acta 20 ottobre 2017, n. U00440 “Modifica delle procedure di riconoscimento delle imprese del settore alimentare e dei mangimi in applicazione della normativa europea in materia di sicurezza alimentare”. (Supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.L. n. 187 del 31/10/2017);
  - Determinazione del Direttore 21 dicembre 2017, n. G18132 “Disposizioni igienico-sanitarie per la gestione ed il controllo della produzione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana. Sostituzione Allegati A, B e C determinazione n. B01381 del 9 aprile 2013”. (B.U.R.L. n. 3 del 09/01/2018);
  - Determinazione del Direttore 27 aprile 2018, n. G05565 “Approvazione delle procedure per la registrazione ed il riconoscimento degli impianti e delle attività ai sensi del Regolamento (CE)183/2005 da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Regione Lazio”(B.U.R.L. n. 37 del 08/05/2018).
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.



Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

- Nessun riferimento normativo regionale.

#### **TEMA PRICIPALE: Identificazione e registrazione degli animali**

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.  
Articoli 3, 4 e 5
  - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.  
Articoli 4 e 7
  - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.  
Articoli 3, 4 e 5
  - Nessun riferimento normativo regionale.

#### **TEMA PRICIPALE: Malattie degli animali**

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.  
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
  - Nessun riferimento normativo regionale.

#### **TEMA PRICIPALE: Prodotti fitosanitari**

- CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE  
Articolo 55, prima e seconda frase

#### ***Riferimenti normativi regionali***



- Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2015, n. 628, concernente «Revoca della D.G.R. n. 788 del 18 novembre 2014 e della D.G.R. n. 93 del 13 marzo 2015 e contestuale approvazione del documento “Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e alla consulenza, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012”».

## ➤ **SETTORE: BENESSERE DEGLI ANIMALI**

### **TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali**

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.  
Articoli 3 e 4
  - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.  
Articoli 3 e 4
  - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.  
Articolo 4
  - Nessun riferimento normativo regionale.



2. Nella Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera di recepimento del DM n.2588/2020 della Regione Lazio, pubblicata ai sensi all'articolo 23 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale

**SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO**

**TEMA PRINCIPALE: ACQUE**

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)  
Articoli 4 e 5**

## **1. APPLICABILITA'**

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) DM.2588/2020, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

## **2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE**

### **2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda**

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM.2588/2020, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del Decreto 25 febbraio 2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:



- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5- Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020;
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22 (3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

## **2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale**

Non sono previste deroghe a livello nazionale.

## **3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE**

Le disposizioni del CGO 1 e del Programma di Azione regionale, Regolamento Regionale 23 novembre 2007, n. 14 "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola", si applicano a tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM n.2588/2020, ricadenti nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati (ZVN) di origine agricola designate dalla Regione Lazio, in conformità con la DGR n. 25 del 30/1/2020.

Per quanto sopra indicato le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 3.1 delle presenti Istruzioni operative e nell'allegato 1.

### **3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA**

Gli impegni a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA, sono quelli previsti a livello nazionale e di seguito riportati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5- Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020;



- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22 (3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Gli elementi di verifica sono definiti nella Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

### **3.2 Descrizione delle deroghe**

Non sono previste deroghe a livello regionale.

## **4. Determinazione dell'infrazione**

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

## **BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua**

### **1. APPLICABILITA'**

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM.2588/2020.

### **2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE**

#### **2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda**

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;

- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”.

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

**a) Divieti di fertilizzazioni.**

Su tutte le superfici di cui all’ambito d’applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua. Su tutte le medesime superfici all’ambito di applicazione, l’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d’Azione regionali in vigore. L’eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un’unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

**b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.**

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260.

L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettivi* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d’acqua per l’irrigazione:* rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici arginati:* provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi.



Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, includendo eventualmente le indicazioni delle Autorità di Bacino competenti per il loro territorio, i corpi idrici a cui si applica l'impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>) ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*). Il requisito da rispettare è quello massimo di 5 metri di ampiezza della fascia inerbita.

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM n.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, vigono gli impegni sopra indicati.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

## **2.2 Descrizioni delle deroghe**

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM.2588/2020.

## **3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE**

Per quanto sopra indicato le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 3.1 delle presenti Istruzioni operative.



### **3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA**

A norma dell'articolo 23, comma 1, del DM n.2588/2020, a livello regionale la presente BCAA1 prevede i seguenti impegni:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

- a) Divieti di fertilizzazioni a norma dell'articolo 23 comma 1 DM n.2588/2020. Su tutte le superfici di cui all'ambito di applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua.

L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica.

Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto. Si specifica che, su tutte le medesime superfici di cui all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Regolamento Regionale n. 14 del 23 novembre 2007 "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 6 al B.U.R.L. n. 34 del 10.12.2007. L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno;

- b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita a norma dell'articolo 23, comma 3 del Decreto DM n.2588/2020.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei DD.MM. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) n. 131/2008 e n. 260/2010.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.

Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

“*Scoline e fossi collettori*” (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

“*Adduttori d’acqua per l’irrigazione*”: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

“*Pensili*”: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

“*Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua*”.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi ovvero ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del DM n.2588/2020 e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

I corpi idrici a cui si applica l’impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>) ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*).

### **3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale**

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all’impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- 1) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- 2) terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare;
- 3) oliveti;
- 4) prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM n.2588/2020.

## **4. Determinazione dell’infrazione**



Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

**BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.**

## **1. APPLICABILITA'**

Tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3 comma 4, lettera d) del DM n.2588/2020.

## **2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE**

### **2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda**

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La Norma si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Gli elementi di verifica sono definiti nella Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

### **2.2 Descrizioni delle deroghe**

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.



### **3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE**

A norma dell'articolo 23, comma 1, del DM n.2588/2020, a livello regionale nella DGR n. 354/20202, si specifica che per la presente BCAA che la normativa applicabile in ordine all'impegno delle aziende agricole è il R.D. n. 1775 del 11.12.1933.

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 3.1 delle presenti Istruzioni operative.

#### **3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA**

La Norma si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

#### **3.2 Descrizione delle deroghe**

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

### **4. Determinazione dell'infrazione**

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni alla presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.



## TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).  
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

### 1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM.2588/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

### 2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

#### 2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM n.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 7, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

#### ***Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)***

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM.2588/2020:
  - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM.2588/2020:
  - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM.2588/2020:
  - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
  - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
  - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM.2588/2020:
  - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;



- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

### ***Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)***

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
- elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
  - siepi di larghezza superiore a venti metri.

**N.B.:** si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

## **2.2 Descrizioni delle deroghe**

Non sono previste deroghe.

## **3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE**

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1, che segue, e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Le ZPS assegnate dalla Regione Lazio, con la L.R 394/91 e della L.R 29/97 e ss.mm.ii, sono elencate nella tabella 1.

**Tabella 1 - Assegnazione delle ZPS alle tipologie di cui all'art.4, comma 1, del D.M. 17 ottobre 2007 e s.m.i.**

**Legenda:**

AAMM	=	ambienti aperti delle montagne mediterranee
AFMM	=	ambienti forestali delle montagne mediterranee
AMM	=	ambienti misti mediterranei
AS	=	ambienti steppici
PCUM	=	presenza colonie uccelli marini
PZU	=	presenza zone umide
AF	=	ambienti fluviali
AA	=	ambienti agricoli
PCM	=	presenza corridoi di migrazione
PVMIP	=	presenza valichi montani, isole e penisole.

codice	denominazione	Misure di conservazione specifiche per tipologia di habitat	Tipologia	Comune
IT6010002	BOSCO DEL SASSETO	Allegato C punto 2.	AFMM	Acquapendente

IT6010003	MONTE RUFENO	Allegato C punti 2 e 3.	AFMM AMM	Acquapendente
IT6010008	MONTI VULSINI	Allegato C punti 2 e 3.	AFMM AMM	Bolsena, Montefiascone, Bagnoregio
IT6010009	CALANCHI DI CIVITA DI BAGNOREGIO	Allegato C, punti 3 e 4.	AMM AS	Bagnoregio, Lubriano, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano
IT6010011	CALDERA DI LATERA	Allegato C punti 3, 4 e 8.	AMM AS AA	Valentano, Latera
IT6010021	MONTE ROMANO	Allegato C punti 3, 4 e 8.	AMM AS AA	Valentano
IT6010022	MONTE CIMINO (VERSANTE NORD)	Allegato C punti 2 e 3.	AFMM AMM	Soriano nel Cimino, Vitorchiano, Viterbo
IT6010026	SALINE DI TARQUINIA	Allegato C punto 6.	PZU	Tarquinia
IT6010032	FOSSO CERRETO	Allegato C punto 3.	AMM	Faleria, Castel Sant'Elia, Mazzano Romano, Nepi
IT6010055	LAGO DI BOLSENA, ISOLE BISENTINA E MARTANA	Allegato C punti 3 e 6.	AMM PZU	Capodimonte, Marta, Gradoli, Grotte di Castro, S. Lorenzo Nuovo, Bolsena, Montefiascone
IT6010056	SELVA DEL LAMONE E MONTI DI CASTRO	Allegato C punti 2, 3 e 8.	AFMM AMM AA	Montalto di Castro, Canino, Ischia di Castro, Farnese
IT6010057	LAGO DI VICO MONTE VENERE E MONTE FOGLIANO	Allegato C punti 2 e 6.	AFMM PZU	Caprarola, Ronciglione, Vetralla, Viterbo
porzione della IT7110128	PARCO NAZIONALE GRAN SASSO - MONTI DELLA LAGA	Allegato C punti 1, 2 e 8.	AAMM AFMM AA	Accumoli, Amatrice
IT6020005	MONTI REATINI	Allegato punti 1, 2 e 3.	AAMM AFMM AMM	Antrodoco, Morro Reatino, Rivodutri, Poggio Bustone, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Borgo Velino, Micigliano, Leonessa, Posta, Rieti, Cittaducale
IT6020011	LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Colli sul Velino, Rivodutri, Poggio Bustone, Contigliano, Rieti
IT6020013	GOLE DEL VELINO	Allegato C punto 3.	AMM	Micigliano, Antrodoco
IT6020017	MONTE TANCIA E MONTE PIZZUTO	Allegato C punti 2 e 3.	AFMM AMM	Poggio Catino, Salisano, Cottanello, Montasola, Casperia, Roccantica, Monte S. Giovanni in Sabina, Contigliano, Rieti
IT6020018	FIUME FARFA (CORSO MEDIO ALTO)	Allegato C punto 7.	AF	Castel nuovo di Farfa, Salisano, Poggio Nativo, Frasso Sabino, Mompeo, Casaprota, Poggio S. Lorenzo, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina
IT6020019	MONTE DEGLI ELCI E MONTE	Allegato C punti 3 e 4.	AMM	Fara in Sabina, Toffia,

	GROTTONE		AS	Nerola
IT6020046	RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA	Allegato C punti 1 e 2.	AAMM AFMM	Borgorose
IT6030005	COMPRESORIO TOLFETANO-CERITE-MANZIATE	Allegato C punti 2, 3, 7 e 8.	AFMM AMM AS AF AA	Allumiere, Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella, Barbarano Romano, Blera, Monteromano, Oriolo romano, Tarquinia, Vejano, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Manziana
IT6030012	RISERVA NATURALE TEVERE FARFA	Allegato C punti 3, 6, 7 e 8.	AMM PZU AF AA	Nazzano, Torrita tiberina, Filacciano, Montopoli di Sabina, Forano, Civitella S. paolo, Poggio Mirteto
IT6030019	MACCHIATONDA	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Santa Marinella
IT6030020	TORRE FLAVIA	Allegato C punto 6.	PZU	Cerveteri, Ladispoli
IT6030026	LAGO DI TRAIANO	Allegato C punto 6.	PZU	Fiumicino
IT6030029	MONTI LUCRETILI	Allegato C punti 1, 2 e 8.	AAMM AFMM AA	Scandriglia, Percile, Mandela, Licenza, Roccagiovine, Montorio Romano, Monteflavio, Palombara Sabina, Vicovaro, S. Polo dei Cavalieri, Marcellina
IT6030038	LAGO DI ALBANO	Allegato C punto 6.	PZU	Castel Gandolfo
IT6030043	MONTI LEPINI	Allegato C punti 1, 2, 3, 4 e 8.	AAMM AFMM AMM AS AA	Cori, Norma, Bassiano, Sezze, Maenza, Roccagorga, Carpineto romano, Montelanico, Segni, Artena, Colleferro, Gorga, Cisterna di Latina, Pontinia, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Sermoneta, Amaseno, Anagni, Castro dei Volsci, Ceccano, Giuliano di Roma, Morolo, Patrica, Sgurgola, Supino, Villa Santo Stefano
IT6030084	CASTEL PORZIANO (TENUTA PRESIDENZIALE)	Allegato C punti 3 e 8.	AMM AA	Roma
IT6030085	COMPRESORIO BRACCIANO-MARTIGNANO	Allegato C punti 2, 3, 6 e 8.	AFMM AMM PZU AA	Anguillara Sabazia, Roma, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Formello, Manziana, Trevignano Romano,
IT6040010	LAGO DI FONDI	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Fondi, Monte San Biagio, Terracina



IT6040015	PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO	Allegato C punti 3, 6, 8, 9 e 10.	AMM PZU AA PCM PVMIP	Latina, Sabaudia, San Felice Circeo
IT6040019	ISOLE DI PONZA, PALMAROLA, ZANNONE, VENTOTENE E S. STEFANO	Allegato C punti 3, 5 e 10.	AMM PCUM PVMIP	Ponza, Ventotene
IT6040022	COSTA ROCCIOSA TRA SPERLONGA-GAETA	Allegato C punti 3 e 5.	AMM PCUM	Sperlonga, Itri, Gaeta
IT6040043	MONTI AUSONI E AURUNCI	Allegato C punti 1, 2, 3, 4 e 8.	AAMM AFMM AMM AS AA	Fondi, Lenola, Itri, Formia, Spigno Satumia, Pico, Pontecorvo, Esperia, Ausonia, Campodimele, Monte San Biagio, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Amaseno, Castro dei Volsci, Pastena, Priverno, Vallecorsa
IT6050008	MONTI SIMBRUINI ED ERNICI	Allegato C punti 1, 2 e 8.	AAMM AFMM AA	Filettino, Trevi nel Lazio, Fiuggi, Guarcino, Colleparado, Veroli, Monte S. Giovanni Campano, Sora, Vico nel Lazio, Cervara di Roma, Arcinazzo Romano, Jenne, Vallepietra, Affile, Subiaco, Camerata Nuova, Alatri
porzione della IT7120132	PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE	Allegato C punti 1 e 2.	AAMM AFMM	Alvito, Campoli Appennino, Pescosolido, Picinisco, San Biagio Saracinisco, San Donato Valle Comino, Settefrati, Vallerotonda,
IT6050015	LAGO DI POSTA FIBRENO	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Posta Fibreno, Broccostella, Fontechiari, Campoli Appennino
IT6050027	GOLE DEL FIUME MELFA	Allegato C punti 1 e 3.	AAMM AMM	Casalvieri, Arpino, Santopadre, Roccasecca, Casalattico, Colle San Magno
IT6050028	MASSICCO DEL MONTE CAIRO (AREE SOMMITALI)	Allegato C punto 1.	AAMM	Casalattico, Atina, Belmonte Castello, Terelle, Colle San Magno



### **3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA**

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

#### ***Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)***

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM.2588/2020:
  - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM.2588/2020:
  - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM.2588/2020:
  - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
  - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
  - c. rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM.2588/2020:
  - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
  - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

#### ***Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)***

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
  - a. elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
  - b. siepi di larghezza superiore a venti metri.

**N.B.:** si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

### **3.2 Descrizione delle deroghe**

Non sono previste deroghe.



#### **4. Determinazione dell'infrazione**

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)  
Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

#### **1. APPLICABILITA'**

Tutte le superfici agricole, così come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d), ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

#### **2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE**

##### **2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda**

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

### ***Terreni compresi nei SIC/ZSC***

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
  - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
  - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
  - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
  - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
  - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
  - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
  - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
  - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

**N.B.:** si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

### **2.2. Descrizioni delle deroghe**

Non sono previste deroghe.

### **3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE**

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

#### **Elenco SIC/ZSC:**

<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>COMUNI</b>	<b>DELIBERA GIUNTA REGIONALE (D.G.R.) RELATIVA ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE</b>
IT6010001	Medio corso del Fiume Paglia	Acquapendente	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010002	Bosco del Sasseto	Acquapendente	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010004	Monte Rufeno	Acquapendente	DGR 14/04/2016 n. 162

IT6010005	Fosso dell'Acqua Chiara	Acquapendente	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010006	Valle del Fossatello	Acquapendente	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010007	Lago di Bolsena	Capodimonte, Marta, Gradoli, Grotte di Castro, S.Lorenzo Nuovo, Bolsena, Montefiascone	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010008	Monti Vulsini	Bolsena, Montefiascone, Bagnoregio	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010009	Calanchi di Civita di Bagnoregio	Bagnoregio, Lubriano, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010011	Caldera di Latera	Valentano, Latera	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010012	Lago di Mezzano	Valentano	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010013	Selva del Lamone	Ischia di Castro, Farnese	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010014	Il Crostoletto	Ischia di Castro	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010015	Vallerosa	Ischia di Castro, Farnese	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010016	Monti di Castro	Ischia di Castro	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010017	Sistema Fluviale Fiora - Olpeta	Farnese, Ischia di Castro, Montalto di Castro, Canino	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010018	Litorale a nord ovest delle Foci del Fiora	Montalto di Castro	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010019	Pian dei Cangani	Montalto di Castro	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010020	Fiume Marta (alto corso)	Tuscania, Monte Romano, Capodimonte, Marta,	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010021	Monte Romano	Tuscania, Monte Romano, Vetralla, Viterbo	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010022	Monte Cimino (versante nord)	Soriano nel Cimino, Vitorchiano, Viterbo	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010023	Monte Fogliano e Monte Venere	Caprarola, Ronciglione, Vetralla, Viterbo	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010024	Lago di Vico	Caprarola, Ronciglione,	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010026	Saline di Tarquinia	Tarquinia	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010028	Necropoli di Tarquinia	Tarquinia	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010029	Gole del Torrente Biedano	Barbarano Romano, Blera	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010030	Area di S. Giovenale e Civitella Cesi	Blera	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010031	Lago di Monterosi	Monterosi, Nepi	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010032	Fosso Cerreto	Faleria, Castel Sant'Elia, Mazzano Romano, Nepi	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010033	Mola di Oriolo	Oriolo Romano, Vejano, Canale Monterano (RM)	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010034	Faggete di Monte Raschio e Oriolo	Oriolo Romano, Bassano Romano, Bracciano(RM)	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010035	Fiume Mignone (basso corso)	Monte Romano , Tarquinia, Allumiere (RM), Tolfa (RM)	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010036	Sughereta di Tuscania	Tuscania	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010037	Il "Quarto" di Barbarano Romano	Barbarano Romano	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010038	Travertini di Bassano in Teverina	Orte	DGR 14/04/2016 n. 162

IT6010039	Acropoli di Tarquinia	Tarquinia.	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010040	Monterozzi	Canino	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6010041	Isole Bisentina e Martana	Marta, Capodimonte	DGR 14/04/2016 n. 162
IT6020001	Piano dei Pantani	Accumoli	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020004	Valle Avanzana – Fuscello	Rivodutri, Leonessa, Morro Reatino	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020006	Vallone del Rio Fuggio	Leonessa	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020007	Gruppo Monte Terminillo	Cantalice, Micigliano, Leonessa, Posta, Rieti	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020008	Monte Fausola	Rivodutri.	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020009	Bosco Vallonina	Leonessa	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020011	Laghi Lungo e Ripasottile	Colli sul Velino, Rivodutri, Poggio Bustone, Contigliano, Rieti	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020013	Gole del Velino	Micigliano, Anrodoco	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020014	Piana di Rascino	Fiamignano	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020015	Complesso del Monte Nuria	Fiamignano, Borgo Velino, Anrodoco, Petrella Salto	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020017	Monte Tancia e Monte Pizzuto	Poggio Catino, Salisano, Cottanello, Montasola, Casperia, Roccantica, Monte S.Giovanni in Sabina, Contigliano, Rieti	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020018	Fiume Farfa (corso medio - alto)	Castelnuovo di Farfa, Salisano, Poggio Nativo, Fasso Sabino, Mompeo, Casaprota, Poggio S.Lorenzo, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020019	Monte degli Elci e Monte Grottone	Fara in Sabina, Toffia e Nerola	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020020	Monti della Duchessa (area sommitale)	Borgorose	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020021	Monte Duchessa - Vallone Cieco e Bosco Cartore	Borgorose	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020022	Inghiottitoio di Val di Varri	Pescorocchiano	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020023	Grotta La Pila	Colle di Tora	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020027	Formazioni a Buxus sempervirens del reatino	Rieti	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020028	Monte Cagno e Colle Pratoguerra	Borbona	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6020029	Pareti rocciose del Salto e del Turano	Rieti, Cittaducale, Belmonte in Sabina	DGR 14/04/2016 n. 161
IT6030001	Fiume Mignone (medio corso)	Canale Monterano, Tolfa, Blera (VT), Vejano (VT)	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030003	Boschi mesofili di Allumiere	Allumiere e Tolfa	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030004	Valle di Rio Fiume	Tolfa, Allumiere	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030006	Monte Tosto	Cerveteri	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030007	Monte Papparano	Bracciano	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030008	Macchia di Manziana	Manziana, Canale Monterano	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030009	Caldara di Manziana	Manziana	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030010	Lago di Bracciano	Bracciano, Trevignano Romano, Anguillara Sabazia, Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030011	Valle del Cremera - Zona del Sorbo	Sacrofano, Formello e Campagnano di Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030014	Monte Soratte	Sant'Oreste	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030015	Macchia di S. Angelo Romano	Sant'Angelo Romano, Palombara Sabina, Mentana, Guidonia Montecelio	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030016	Antica Lavinium - Pratica di Mare	Pomezia	DGR 14/04/2016 n. 159

IT6030017	Maschio dell'Artemisio	Nemi, Lariano, Rocca di Papa, Velletri, Rocca Priora	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030018	Cerquone – Doganella	Rocca Priora, Rocca di Papa, Artena	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030021	Sughereta del Sasso	Cerveteri	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030025	Macchia Grande di Ponte Galeria	Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030027	Castel Porziano (fascia costiera)	Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030028	Castel Porziano (quercreti igrofilii)	Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030030	Monte Gennaro (versante sud ovest)	Palombara Sabina, S. Polo dei Cavalieri	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030031	Monte Pellicchia	Scandriglia (RI), Licenza, Montorio Romano, Monteflavio, S. Polo dei Cavalieri	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030032	Torrente Licenza ed affluenti	Percile, Licenza	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030034	Valle delle Cannuccete	Castel S. Pietro Romano, Palestrina, Cave, Rocca di Cave	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030035	Monte Guadagnolo	Capranica Prenestina, Ciciliano, Pisoniano, Poli, Casape, S. Gregorio da Sassola	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030036	Grotta dell'Arco – Bellegra	Bellegra	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030037	Monti Ruffi (versante sud ovest)	Anticoli Corrado, Cerreto Laziale, Ciciliano	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030038	Lago di Albano	Albano Laziale, Castel Gandolfo	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030039	Albano (Località Miralago)	Castel Gandolfo	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030040	Monte Autore e Monti Simbruini centrali	Filetino (FR), Trevi nel Lazio (FR), Vallepietra, Subiaco, Camerata Nuova.	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030041	Monte Semprevisa e Pian della Faggeta	Carpinetto Romano	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030042	Alta Valle del Torrente Rio	Carpinetto Romano, Montelanico, Gorga	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030044	Macchia della Spadellata e Fosso S. Anastasio	Anzio	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030045	Lido dei Gigli	Anzio	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030046	Tor Caldara (zona solfatara e fossi)	Anzio	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030047	Bosco di Foglino	Nettuno	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030049	Zone umide a ovest del Fiume Astura	Nettuno	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030050	Grotta dell'Inferniglio	Jenne	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030051	Basso corso del Rio Fiumicino	Saracinesco, Vicovaro, Sambuci	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030052	Villa Borghese e Villa Pamphili	Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6030053	Sughereta di Castel di Decima	Roma	DGR 14/04/2016 n. 159
IT6040001	Grotta degli Ausi	Prossedi	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040002	Ninfa (ambienti acquatici)	Cisterna, Sermoneta, Norma	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040003	Laghi Gricilli	Pontinia, Sezze	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040004	Bosco Polverino	Priverno	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040005	Sugherete di S. Vito e Valle Marina	Monte San Biagio	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040006	Monti Ausoni meridionali	Monte San Biagio, Sonnino e Terracina.	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040007	Monte Leano	Terracina	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040008	Canali in disuso della bonifica Pontina	Sonnino, Terracina	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040009	Monte S. Angelo	Terracina	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040010	Lago di Fondi	Fondi, Monte San Biagio, Terracina	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040011	Lago Lungo	Fondi, Sperlonga	DGR 14/04/2016 n. 160

IT6040020	Isole di Palmarola e Zannone	Ponza	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040021	Duna di Capratica	Fondi, Sperlonga	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040022	Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta	Sperlonga, Itri, Gaeta	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040023	Promontorio di Gianola e Monte di Scauri	Formia, Minturno	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040024	Rio S. Croce	Formia, Minturno, Spigno Saturnia	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040025	Fiume Garigliano (tratto terminale)	Minturno	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040026	Monte Petrella (area sommitale)	Spigno Saturnia	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040027	Monte Redentore (versante sud)	Formia	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6040028	Forcelle di Campello e di Fraile	Formia, Esperia	DGR 14/04/2016 n. 160
IT6050001	Versante meridionale del Monte Scalambra	Serrone	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050002	Monte Porciano (versante sud)	Ferentino	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050003	Castagneti di Fiuggi	Fiuggi, Acuto	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050004	Monte Viglio (area sommitale)	Filetino	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050005	Alta Valle del Fiume Aniene	Filetino, Trevi nel Lazio, Jenne ( RM), Subiaco (RM)	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050006	Grotta dei Bambocci di Collepardo	Collepardo	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050007	Monte Tarino e Tarinello (area sommitale)	Filetino, Vallepietra (RM)	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050009	Campo Catino	Filetino, Guarcino	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050010	Valle dell'Inferno	Vico nel Lazio, Alatri	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050011	Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud)	Collepardo, Veroli , Alatri	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050012	Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)	Alatri, Veroli	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050014	Vallone Lacerno (fondovalle)	Pescosolido, Campoli Appennino	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050015	Lago di Posta Fibreno	Posta Fibreno, Broccostella, Fontechiari, Campoli Appennino	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050016	Monte Ortara e Monte La Monna	Vico nel Lazio	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050017	Pendici di Colle Nero	San Donato Val di Comino, Settefrati	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050018	Cime del Massiccio della Meta	Picinisco, San Biagio Saracinisco, Vallerotonda	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050020	Val Canneto	Settefrati , Picinisco	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050021	Monte Caccume	Patrica, Giuliano di Roma	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050022	Grotta di Pastena	Pastena	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050023	Fiume Amaseno (alto corso)	Prossedi, Villa Santo Stefano, Amaseno	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050024	Monte Calvo e Monte Calvilli	Vallecorsa, Castro dei Volsci, Pastena, Lenola	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050025	Bosco Selvapiana di Amaseno	Amaseno	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050026	Parete del Monte Fammera	Esperia, Ausonia , Spigno Saturnia	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050027	Gole del Fiume Melfa	Casalvieri, Arpino, Santopadre, Roccasecca, Casalattico, Colle San Magno	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050028	Massiccio del Monte Cairo (aree sommitale)	Casalattico, Atina, Belmonte Castello, Terelle, Colle San Magno	DGR 14/04/2016 n. 158
IT6050029	Sorgenti dell'Aniene	Filetino	DGR 14/04/2016 n. 158





### **3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA**

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

#### ***Terreni compresi nei SIC/ZSC***

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM.2588/2020:
  - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM.2588/2020:
  - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM.2588/2020:
  - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
  - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
  - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
  - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
  - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
  - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

**N.B.:** si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

### **3.2. Descrizioni delle deroghe**

Non sono previste deroghe.

#### **4. Determinazione dell'infrazione**

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.



Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

**BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive**

## **1. APPLICABILITA'**

Qualsiasi superficie dell'azienda, comprese le superfici agricole, così come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM.2588/2020.

## **2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE**

### **2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda**

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal Decreto stesso, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

È vietato inoltre eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente Norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:

- è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie).
- per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
- per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m<sup>2</sup>. In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno,



l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

## **2.2. Descrizioni delle deroghe**

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo);
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.

## **3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE**

Ai fini della verifica della presente BCAA le aziende agricole a livello regionale sono tenute al rispetto di quanto riportato nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

### **3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA**

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal Decreto stesso, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

È vietato inoltre eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente Norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:

- è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie).
- per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.



- per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
- per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m<sup>2</sup>. In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Per il mantenimento degli alberi monumentali, identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, è consultabile al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260>.

### **3.2 Descrizione delle deroghe**

A livello regionale non sono previste diverse da quelle previste a nazionale.

## **4. Determinazione dell'infrazione**

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative. Le violazioni alla presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.